



COMUNICATO UFFICIALE N.205/C
DEL 3 FEBBRAIO 2006

205/609

DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE

La Commissione Disciplinare della Lega Professionisti Serie C, costituita dal not. Pasquale Marino, Presidente, dall'avv. Mario Pezzati e dal dott. Antonio Spina, Componenti, e con la partecipazione, per quanto di competenza, del Rappresentante dell'A.I.A. sig. Fernando Tani, nella sua riunione del 3 Febbraio 2006 ha assunto le seguenti decisioni:""

DEFERIMENTO DELLA PRESIDENZA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL **CALCIATORE ALESSANDRO PELLICORI** (TESSERATO ALL'EPOCA DEI FATTI SOCIETA' GROSSETO) E SOCIETA' U.S. GROSSETO F.C. S.R.L.-.

Il Presidente Federale ha deferito a questa Commissione

- il calciatore Alessandro Pellicori (U.S. Grosseto F.C. S.r.l. all'epoca dei fatti ora tesserato per la società U.S. Catanzaro S.p.a.) per la violazione dell'art. 76 comma 2 delle N.O.I.F., perchè, quale calciatore della Nazionale Universitaria, benché convocato per il giorno 6 agosto 2005 presso il "Mancini Park Hotel" di Roma, non si presentava né giustificava la propria assenza;
- la società U.S. Grosseto F.C. S.r.l., per responsabilità oggettiva, la violazione di cui all'art. 2 comma 4 del Codice di Giustizia Sportiva per l'addebito contestato al proprio tesserato.

Entrambi i soggetti deferiti hanno inoltrato nei termini memorie difensive del seguente tenore:

- il calciatore ha giustificato il proprio comportamento, da valutare non come manifestazione di cattiva volontà o disinteresse per la convocazione, ma come conseguenza di due fattori concomitanti, e precisamente da un lato il particolare momento storico che rendeva pericoloso, a suo giudizio, un viaggio in Turchia, paese di cultura islamica, subito dopo che la cronaca aveva documentato gravi atti di terrorismo a danno di cittadini occidentali;

dall'altro la malattia della madre che avrebbe subito un ulteriore motivo di ansia in caso di sua partenza.

Il medesimo ha documentato tali situazioni di disagio con certificazioni mediche inviate alla Federazione tramite la società di appartenenza;

- la società Grosseto ha precisato che le comunicazioni dalla stessa inviate alla Federazione in nome e per conto del calciatore non devono assolutamente essere intese come accondiscendenza o approvazione del comportamento dello stesso. Verso quest'ultimo invece, la società ha ripetutamente svolto azione di persuasione per convincerlo a rispondere alla convocazione, nell'interesse dello stesso ma anche della società che avrebbe ricavato vantaggi dalla partecipazione di un suo tesserato ad una manifestazione sportiva di risalto internazionale.

Entrambe le memorie difensive concludevano per la richiesta di proscioglimento dei soggetti deferiti.

All'odierna riunione sono intervenuti l'avv. Cozzone in nome e per conto di Alessandro Pellicori e l'avv. Piscini per la società Grosseto. Gli stessi ribadendo ed ampliando i motivi evidenziati nelle memorie difensive, insistevano con la richiesta di proscioglimento dei propri assistiti.

La Commissione ritiene ampiamente comprovata, dalla lettura degli atti ufficiali, la violazione dell'art.76 N.O.I.F. contestata al calciatore.

La norma innanzi citata pone a carico del tesserato un obbligo professionale, oltre che marcatamente deontologico, di mettere a disposizione delle rappresentative nazionali le proprie prestazioni sportive ove richieste con apposita convocazione.

Tale obbligo può essere disatteso solo in caso di "provato e legittimo impedimento".

Fuori dal caso di eventi accidentali che comportino infermità talmente grave da impedire al calciatore di recarsi nel luogo indicato dalla convocazione, la gravità e la legittimità dell'impedimento può essere comprovata solo dalla constatazione che le strutture tecniche e sanitarie ne possono fare, dopo che il calciatore abbia risposto alla convocazione.

Pertanto, nella fattispecie, l'art.76 N.O.I.F. risulta violato in primo luogo per il mancato raggiungimento del luogo indicato per la convocazione, comportamento privo di plausibile giustificazione, ma anche per le motivazioni addotte, tutte di natura psicologica, che potevano essere oggetto, ove riscontrate dai medici federali, di un provvedimento di esenzione dalla trasferta come reclamato dal calciatore stesso.

Per quanto riguarda la società, alla stessa non appare addebitabile, a parere della Commissione, alcuna responsabilità neanche a titolo oggettivo. Infatti la valutazione circa la sussistenza di responsabilità oggettiva deve essere rapportata ad un comportamento almeno omissivo che nella fattispecie non appare riscontrabile.

Rilevata l'insussistenza in capo alla società di poteri coercitivi nei confronti del proprio tesserato, l'unica attività che alla stessa può essere richiesta è quella di una "persuasione morale", che la società dichiara di avere svolto con convinzione. Non si riscontrano negli atti ufficiali elementi che possano contraddire tale affermazione.

Passando alla quantificazione della sanzione la Commissione da un lato non sottovaluta la circostanza che l'eventuale squalifica del calciatore avrebbe

205/611

ripercussioni negative a danno della sua attuale società di appartenenza alla quale non può essere addebitato alcun che, ma dall'altro lato rileva che l'art.76 N.O.I.F. rispettivamente:

- nel secondo comma prevede che i tesserati colpevoli della violazione in oggetto sono "passibili di squalifica";
- nel terzo comma prevede l'automatica inibizione alla disputa della gara immediatamente successiva a quella di una convocazione in Nazionale non rispettata per motivi di carattere fisico.

Ritiene la Commissione che la squalifica sia quindi la sanzione fisiologicamente applicabile nella fattispecie in esame; pertanto, valutando il comportamento del calciatore Alessandro Pellicori gravemente riprovevole sia dal punto di vista professionale che morale stima sanzione congrua la squalifica fino a tutto il 28/2/2006 da scontarsi nelle gare ufficiali della società di attuale appartenenza.

Per questi motivi la Commissione

d e l i b e r a

di squalificare il calciatore Alessandro Pellicori (U.S. Catanzaro S.p.a.) fino a tutto il 28/2/2006 e di prosciogliere la società U.S. Grosseto F.C. S.r.l.-.

IL PRESIDENTE f.f.
F.to Not. Pasquale Marino
'''

Publicato in Firenze il 3 Febbraio 2006

IL SEGRETARIO
Dott.ssa Marinella Conigliaro

IL PRESIDENTE
Rag. Mario Macalli